



COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza dell'Oratorio n° 1 – 67048 Rocca di Mezzo - Tel 0862/91121 – FAX 0862/917364

E-mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it – PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it

Ordinanza N.29 del 05-08-2024

COPIA

Ordinanza per la regolamentazione delle attività di campeggio, della sosta e del transito all'interno dei "Piani di Pezza"

II SINDACO

Preso atto che l'amministrazione comunale vuole reprimere comportamenti sconsiderati alla guida di veicoli a motore che rovinano le aree verdi ricadenti nel territorio comunale o aumentare il rischio di causare incendi;

Considerato che questo ufficio di Polizia Locale è intervenuto a seguito di varie segnalazioni di transiti e parcheggi da parte di autovetture, camper, motociclette, quad, etc in zone a rischio incendio o coperte da manto erboso;

Preso atto che la zona dei Piani di Pezza è una di quelle ove ricadono strade non asfaltate prospicienti prati e zone boschive, che escursionisti ed allevatori utilizzano per raggiungere i punti di partenza dei vari itinerari escursionistici e per arrivare nelle aree pascolative a loro assegnate;

Visto altresì che nella stessa zona che si sono verificati anche episodi di campeggio non autorizzato, con relativa sosta sul manto erboso ed accensione di fuochi a terra;

Rilevata la necessità di emanare un provvedimento per regolamentare il transito e la sosta di tutti i veicoli a motore ove insistono strade prospicienti zone ricoperte da manto erboso ovvero a rischio incendio;

Ravvisata in particolare l'urgenza di provvedere in merito per garantire una regolamentazione permanente dell'accesso di tutti i mezzi a motore all'interno dei Piani di Pezza per mitigare i summenzionati rischi;

Preso atto che la zona dei Piani di Pezza è un Sito Interesse Comunitario (SIC) – Zona Protezione Speciale (ZPS) – Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e tutelata dal Parco Regionale Naturale Sirente Velino che dall'UE;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992. n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- la L.R. 04 gennaio 2014 n.3 Regione Abruzzo "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
- il "Regolamento per le attività campeggistiche all'interno del territorio del parco" approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 50 del 30 giugno 2022;
- L'Ordinanza Sindacale n. 22 del 10/07/2024 "Misure di prevenzione per il rischio incendi in vista del periodo di massima pericolosità nonché di inconvenienti igienico sanitari"

ORDINA

IN LOCALITA' PIANI DI PEZZA

DAL GIORNO 05/08/2024 FINO A REVOCA

- 1) IL DIVIETO DI SOSTA E IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE SULLE ZONE RICOPERTE DAL MANTO ERBOSO;
- 2) IL DIVIETO DI TRANSITO AL DI FUORI DELLA STRADA BIANCA BATTUTA E QUINDI SU TUTTE LE STRADE COPERTE DAL MANTO ERBOSO;
- 3) IL DIVIETO QUALSIASI ATTIVITA' DI CAMPEGGIO SIA CON CAMPER CHE CON TENDE;

DISPONE

- 1) Per l'inosservanza agli obblighi riportati nei punti 1) e 2) viene applicato il regime sanzionatorio previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- 2) Per l'inosservanza all'obbligo riportato nel punto 3) viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00";
- 3) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della relativa segnaletica;
- 4) Non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla presente ordinanza i conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze nell'espletamento di servizi di istituto nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza;
- 5) A norma dell'art, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila, ovvero, in alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà fare ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 6) In relazione al disposto dell'art. 37 c.3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica,

- in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- 7) A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
 - 8) La presente ordinanza:
 - a) viene resa pubblica mediante installazione di idonea segnaletica stradale;
 - b) è immediatamente esecutiva con la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line;
 - c) entra in vigore dalla data di pubblicazione sullo stesso;
 - 9) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva;
 - 10) La presente Ordinanza viene trasmessa a:
 - a. Ufficio Tecnico Comunale;
 - b. Comando Stazione dei Carabinieri di Rocca di Mezzo;
 - c. Nucleo Carabinieri Forestali di Rocca di Mezzo;
 - d. Parco Regionale Sirente Velino.

Il SINDACO

F.to EMILIO NUSCA